



Città di Lecce

Settore Tributi e Fiscalità Locale

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.05.08

Emendato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.05.09

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune di Lecce istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e, **per l'anno 2008, e fissata nella misura di 0,7 punti percentuali per tutti i redditi;**
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007);
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;
2. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **Euro 12.500,00;**

3. Esenzione addizionale IRPEF per le famiglie nel cui nucleo familiare vi è persona portatore di handicap con assegno di accompagnamento fino ad un reddito di 28.000,00 euro. Si intende reddito complessivo familiare, escluso assegno di accompagnamento.

4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 12.500,00 di cui al comma 2, oppure la soglia di esenzione di Euro **28.000,00** se sussistono le condizioni di cui al comma 3, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
3. L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro 10,00 annui.

Articolo 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un funzionario per la gestione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito .

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 7

EFFICACIA

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, entra in vigore ed ha efficacia dal **1° gennaio 2008**.